



Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0009174/GEN del 04/06/2013

*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

ANGEM
fax 02 76280761

FILCAMS CGIL
Segreteria nazionale
fax 06 5885323

FISASCAT CISL
Segreteria nazionale
fax 06 8558057

UILTUCS UIL
Segreteria nazionale
fax 06 84242292

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. 1258/13

Oggetto: Richiesta di parere dell'Angem, del 29 maggio 2013, in merito al servizio di refezione scolastica, da garantire in occasione dello sciopero nazionale delle aziende di ristorazione collettiva, proclamato per l'intera giornata del 3 giugno 2013.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, comunico che la Commissione, nella seduta del 3 giugno 2013, ha deliberato di precisare quanto segue.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che siano considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, "*l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari*".

Secondo il costante orientamento della Commissione, il servizio di refezione scolastica a favore di asili nido, scuole materne ed elementari rientra, in materia di sciopero, nell'ambito di applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali Locali - Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256.

Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione delle regole di settore, non è il Contratto Collettivo Nazionale applicato al personale, bensì la natura del servizio pubblico reso dai lavoratori interessati allo sciopero.

Pertanto, in occasione di scioperi e/o assemblee, dovrà essere esonerata dall'astensione la quota di personale strettamente necessaria a garantire la continuità del servizio pubblico essenziale, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g), dell'Accordo citato.

Per tale motivo, dunque, si invitano le parti ad avviare la procedura finalizzata al raggiungimento di un Accordo in materia di prestazioni indispensabili, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della citata disciplina.

Nelle more, e sino a quando non sarà raggiunta un'intesa congiunta che tenga conto del fabbisogno dell'utenza, si rammenta, ai soggetti in indirizzo, che rientra nel potere-dovere del datore di lavoro individuare, di volta in volta, i "contingenti" di personale, nella misura necessaria a garantire i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ed all'Accordo nazionale, del 19 settembre 2002.



IL PRESIDENTE
Cons. *Roberto Alesse*